

Cimiteri per animali, via libera dalla Regione

di **Redazione**

07 Marzo 2017 - 18:33



Liguria. La Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale, ha approvato il regolamento di attuazione della Legge regionale 22 dicembre 2015 n. 22 istitutiva dei cimiteri per animali d'affezione, consentendo così ai Comuni competenti per territorio di procedere con l'autorizzazione. Nel regolamento è previsto che i proprietari possano apporre sul cippo non solo gli estremi del proprio animale ma anche una sua fotografia.

“La Giunta regionale - spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale - ha adempiuto all'impegno assunto con il Consiglio di emanare questo regolamento attuativo per andare incontro anche alle richieste dei proprietari di animali d'affezione. Mi piace ricordare in questa occasione il ruolo fondamentale degli animali da affezione ad esempio nella 'pet therapy' che tanto contribuisce al benessere della persona”.

Secondo quanto previsto nel regolamento, i cimiteri potranno essere realizzati da soggetti sia pubblici sia privati: i soggetti interessati dovranno presentare domanda al Comune competente per territorio che stabilirà l'idoneità della zona individuata, previo parere della Asl a cui spetta la vigilanza igienico sanitaria. Potranno essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali, a condizione che un apposito certificato veterinario

escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa statale ed europea.

I cimiteri per animali da affezione dovranno essere dotati di allacciamento all'impianto idrico, fognario e alla rete elettrica, di acqua potabile, servizio igienico e area di parcheggio oltre che di aree per la sepoltura, per i servizi collaterali e aree con presenza di ossari e aree per i resti cinerari. Deve essere provvisto anche di un ufficio per l'attesa del pubblico e di un sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali oltre che di una cella frigorifera. Il gestore deve registrare le spoglie ricevute su un apposito registro, informatico o cartaceo, da conservare per almeno cinque anni e consultabile in qualsiasi momento dagli organi di controllo. Sono considerati animali d'affezione quelli che convivono con l'uomo a scopo di compagnia ovvero cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, sauri; volatili di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti; roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare; maialino nano vietnamita.